

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2298-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PROVERA)

Comunicata alla Presidenza il 22 luglio 2003

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

**di concerto col Ministro dell'interno**

**col Ministro della giustizia**

**col Ministro dell'economia e delle finanze**

**col Ministro delle attività produttive**

**e col Ministro per le politiche comunitarie**

*(V. Stampato Camera n. 3701)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 28 maggio 2003*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 29 maggio 2003*

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	7
– della Giunta per gli affari delle Comunità europee ...	»	8
Disegno di legge .....	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo è finalizzato ad integrare la Macedonia nel contesto politico ed economico europeo, anche nella prospettiva di una futura candidatura all'ingresso nell'Unione europea.

L'Accordo costituisce parte del processo di stabilizzazione e di associazione (PSA), che coinvolge cinque Paesi dell'Europa sud-orientale: Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica federale di Jugoslavia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Albania e mira a far sì che tali Paesi possano portare avanti con successo i negoziati di adesione all'Unione europea.

Il Preambolo dell'Accordo afferma l'interesse delle Parti a rafforzare i legami già instaurati, in particolare con l'accordo di cooperazione firmato il 29 aprile 1997, attraverso un più approfondito dialogo politico e la progressiva liberalizzazione nelle relazioni economiche.

L'Accordo comprende 128 articoli, raggruppati in dieci titoli, sette Allegati e cinque Protocolli. Gli obiettivi dell'Accordo con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, delineati nell'articolo 1 dell'Accordo stesso, sono i seguenti: favorire il dialogo per consentire lo sviluppo delle relazioni politiche tra le Parti; sostenere la Macedonia verso lo sviluppo della cooperazione economica e internazionale; instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità e la Macedonia; promuovere la cooperazione regionale. Le Parti sono vincolate per l'attuazione dell'Accordo di Stabilizzazione ed Associazione (ASA) al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani; dei principi del diritto internazionale e dello Stato di diritto; dei principi dell'economia di mercato e di quelli relativi alla promozione della pace e della stabilità a livello internazionale e regionale; dello sviluppo di relazioni di buon vicini-

nato derivanti dal Patto di stabilizzazione e di associazione (Titolo I, articoli da 2 a 4).

Durante un periodo transitorio della durata massima di dieci anni, per la realizzazione dell'Associazione verranno applicate gradualmente le disposizioni dell'ASA, privilegiando, inizialmente, l'attuazione dei settori relativi alla cooperazione regionale, alla circolazione dei lavoratori, allo stabilimento di società, alla prestazione di servizi, ai movimenti di capitali, al ravvicinamento delle legislazioni ed al settore della giustizia e degli affari interni. Il titolo II riguarda lo sviluppo del dialogo politico ai differenti livelli: bilaterale, multilaterale e regionale. Il dialogo politico bilaterale mira a facilitare la progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato ed a favorire, altresì, la comunanza di vedute sulla sicurezza e la stabilità in Europa.

Tra l'altro è previsto che il dialogo politico si possa svolgere anche a livello parlamentare, attraverso un apposito Comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione. Come ricordato, l'Accordo impegna la Macedonia a promuovere attivamente la cooperazione regionale, con il sostegno della Comunità (titolo III).

Nei titoli IV e V dell'Accordo sono contenute le disposizioni commerciali. Per la libera circolazione delle merci si prevede l'instaurazione progressiva di una zona di libero scambio. Vengono aboliti i dazi doganali, le restrizioni quantitative e le misure di analoghi effetti. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Macedonia di merci provenienti da Paesi della Comunità sono aboliti dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, per le merci più o meno «sensibili», progressivamente ridotti ed eliminati nel corso di dieci anni secondo un calendario prestabilito.

In materia di circolazione dei lavoratori, l'ASA stabilisce che i lavoratori cittadini di una Parte legalmente occupati nel territorio dell'altra Parte non siano soggetti ad alcuna discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento. Tra l'altro, l'ASA prevede che vengano mantenute o ampliate le agevolazioni all'ingresso dei lavoratori macedoni concesse dagli Stati membri attraverso Accordi bilaterali, oppure che vengano conclusi Accordi bilaterali per disciplinare la materia.

Dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'ASA, il Consiglio di stabilizzazione e associazione esamina la possibilità di estendere le facilitazioni previste dall'Accordo per lo stabilimento di società anche allo stabilimento di cittadini di entrambe le Parti che intendano avviare attività economiche. Va segnalata, comunque, una misura di salvaguardia dell'industria macedone: in deroga alla disciplina che regola lo stabilimento di società e di cittadini comunitari, l'Accordo concede alla Macedonia, nel corso dei primi quattro anni dalla data di entrata in vigore, la facoltà di adottare misure di natura «protezionistica» a favore di determinate industrie che siano potenzialmente a rischio di subire un grave danno dalla diretta concorrenza comunitaria. Le disposizioni generali dell'ASA in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e movimenti di capitale sono soggette ad alcune limitazioni. Esse infatti non si applicano alle attività svolte sul territorio di una o l'altra delle Parti, se connesse all'esercizio dei poteri pubblici, né trovano attuazione in caso di allarme per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità. Le disposizioni dell'ASA, inoltre, saranno progressivamente adeguate a quelle dell'Accordo generale (GATS) sullo scambio dei servizi nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio.

Nel titolo VI è previsto un graduale avvicinamento della legislazione macedone a

quella comunitaria; la Macedonia si concentrerà sul ravvicinamento all'*acquis* comunitario e su specifiche questioni commerciali, che verranno definite con l'ausilio della Commissione europea. Il titolo VII disciplina la cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni (GAI). Le Parti riconoscono l'importanza del rafforzamento delle istituzioni in generale e di quelle giudiziarie in particolare, e del consolidamento dello Stato di diritto. La cooperazione nel settore della giustizia si prefigge *in primis* l'indipendenza del settore giudiziario e il miglioramento della sua efficienza, nonché la formazione degli operatori del settore. È prevista l'istituzione di un ambito di cooperazione in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione, controllo dell'immigrazione illegale. Il titolo VIII concerne le politiche di cooperazione: le Parti si impegnano ad una stretta cooperazione e ad un rafforzamento dei legami economici esistenti per contribuire allo sviluppo e alla crescita economica della Macedonia: in particolare collaborano per migliorare la comprensione dei meccanismi delle rispettive economie, e la Comunità si impegna a fornire assistenza tecnica, su richiesta dell'ERJM, per aiutare quest'ultima nel ravvicinamento delle sue politiche a quelle del Sistema monetario europeo. In materia di cooperazione finanziaria prevista dal titolo IX vengono stabilite norme per consentire alla Macedonia di beneficiare dell'assistenza finanziaria da parte della Comunità, sotto forma di sovvenzioni e di prestiti, compresi quelli concessi dalla Banca europea per gli investimenti. Per assicurare il corretto funzionamento dell'Accordo è istituito un Consiglio di stabilizzazione e di associazione (CSA) composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri del Governo della Macedonia.

L'ASA istituisce altresì un Comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione composto, da un lato, da membri del Parla-

mento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento macedone. Ulteriori clausole generali riguardano la garanzia della tutela giuridica e amministrativa dei diritti individuali e di proprietà delle persone fisiche e giuridiche.

Il disegno di legge di ratifica, già approvato dalla Camera dei deputati, si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, l'articolo 3 quantifica in 9.685 euro annui gli

oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, autorizzando la relativa spesa; l'articolo 4 del disegno di legge, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per le ragioni esposte, la Commissione raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

PROVERA, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BASILE)

2 luglio 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto  
di competenza, parere favorevole.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: TAROLLI)

2 luglio 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

## **PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

(Estensore: GRECO)

2 luglio 2003

La Giunta per gli affari delle Comunità europee, a conclusione dell'esame del provvedimento:

valutata con favore la determinazione dell'Unione ad appoggiare la prospettiva europea dei Paesi dei Balcani occidentali, ai fini dell'instaurazione e del consolidamento di un ordine stabile basato sulla cooperazione;

considerato che lo strumento dell'Accordo di stabilizzazione ed associazione costituisce un primo passo verso una piena integrazione della ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel contesto politico ed economico dell'Europa, ma che possa essere in un prossimo futuro integrato e rafforzato da nuovi strumenti di cooperazione;

condivise in tal senso le conclusioni finali del Consiglio europeo di Salonicco, ribadite altresì dal Presidente del Consiglio dei Ministri in Senato;

considerato che la prospettiva di un ulteriore allargamento si pone quale fattore rilevante nella soluzione delle problematiche connesse ai fenomeni dell'immigrazione;

auspicando una sollecita ratifica dell'Accordo in esame, formula, per i profili di competenza, parere favorevole.



**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 127 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 9.685 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





